

## La nuova legge francese sul mutamento anagrafico di sesso (spunti per una rilettura della normativa italiana)

di FEDERICO AZZARRI

In passato, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, al fine di ottenere la rettificazione del sesso anagrafico, era necessario che l'interessato conseguisse prima «*la transformation de son apparence*» in modo «*irréversible*»; sul requisito della irreversibilità si addensavano tuttavia consistenti dubbi interpretativi, i quali, nella prassi, si scioglievano nel senso di richiedere al soggetto la sottoposizione a interventi o trattamenti che ne causassero la sterilizzazione. Questa impostazione è stata del tutto superata dall'art. 56 della *loi* n. 2016-1547 del 18 novembre 2016, con cui il legislatore ha modificato l'art. 60 del *code civil*, sul mutamento del *prénom*, e introdotto, subito dopo, la *section 2 bis* intitolata “*De la modification de la mention du sexe à l'état civil*”.

La prima disposizione ammette intanto che chiunque abbia un *intérêt légitime* possa chiedere di cambiare nome, facendone richiesta all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza o del luogo in cui l'atto di nascita è stato formato. Come si vede, la norma non prevede una serie di casi tassativi, ma ricorre ad una formula generale, entro la quale è ascrivibile una eterogeneità di ipotesi, tra cui appunto, ma non esclusivamente, quella della persona che voglia cambiare nome al fine di adeguarlo alla percezione che ha di sé e alla propria apparenza esteriore, indipendentemente dall'intenzione di intraprendere poi anche la procedura per il cambio di sesso.

L'art. 61-5 del *code civil*, invece, prevede adesso che la persona maggiore di età (o il minore emancipato) il cui sesso indicato nell'atto di nascita non corrisponde a quello con il quale si presenta e nel quale è conosciuta dagli altri, possa ottenerne la modifica quando produca «*une réunion suffisante de faits*» che provino questa situazione, e, in particolare, ove dimostri che essa: a) si presenta pubblicamente come appartenente al sesso rivendicato; b) è conosciuta sotto quel sesso dalla sua cerchia di familiari, amici e colleghi; c) ha già ottenuto il cambiamento del proprio *prénom* al fine di adeguarlo al sesso di appartenenza. Questi (e altri) fatti possono essere dimostrati con ogni mezzo di prova, e il *tribunal de grande instance* accoglie la domanda quando riscontri la sussistenza delle condizioni appena ricordate. L'art. 61-6, infine, contiene al terzo comma l'importantissima precisazione secondo cui il rigetto della domanda non può essere motivato sulla base del fatto di non aver subito trattamenti medici, operazioni chirurgiche o interventi di sterilizzazione.

In questo modo, il diritto francese – come già, per via giurisprudenziale, quello tedesco – ha accolto il principio per cui il riconoscimento del diritto all'identità sessuale non può essere condizionato, dai poteri pubblici, al compimento, da parte della persona transessuale, di interventi chirurgici o trattamenti ormonali diversi e ulteriori rispetto a quelli che – eventualmente – la stessa ritenga indispensabili per una completa realizzazione di sé e per il proprio benessere psicofisico.

Nel diritto italiano, invece, questa acquisizione non sembra ancora del tutto raggiunta, poiché, se per un verso la Suprema Corte e la Consulta hanno offerto un'interpretazione dell'art. 1, l. n. 164/1982, tale da escludere che la rettificazione anagrafica del sesso possa essere subordinata al mutamento chirurgico dei caratteri sessuali primari, per altro verso, però, maggiori incertezze sussistono con riferimento ai caratteri sessuali secondari, giacché le decisioni delle Supreme magistrature non hanno fugato il dubbio circa la necessità o meno di trattamenti, anche solo ormonali, che investano detti caratteri sì da avvicinarli a quelli del sesso di appartenenza. Nel senso della loro non ineluttabilità, già sostenibile in via ermeneutica, depongono tuttavia almeno due considerazioni.

Anzitutto, quella per cui l'“imposizione” a taluno di un trattamento sanitario non richiesto spontaneamente, ma solo accettato quale “prezzo” per vedersi riconosciuta appieno la propria identità personale, configura, con ogni probabilità, una situazione incompatibile con quel «rispetto della persona umana» che esprime non solo il limite invalicabile dei trattamenti obbligatori (art. 32, comma 2, Cost.), bensì, in generale, un principio che

riguarda tutti i trattamenti, vietando che la persona possa essere considerata solo come il mero oggetto dei medesimi.

Inoltre, vi è altresì da ricordare il rilievo avanzato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nel censurare il previgente contesto normativo francese. Infatti, la Corte, muovendo dalla constatazione per cui ogni trattamento medico imposto senza il consenso del destinatario, quando sia in grado di intendere e di volere, rappresenta un attacco al suo diritto all'integrità fisica, osserva nondimeno come anche un trattamento che implichi la sterilizzazione esiga, naturalmente, «*un consentement éclairé*» dell'interessato: senonché, proseguono i giudici europei, è difficile che un trattamento medico possa dirsi veramente voluto, là dove la circostanza che il soggetto lo rifiuti ha per conseguenza l'impossibilità di esercitare appieno quel «*droit à l'identité sexuelle et à l'épanouissement personnel qui [...] est un aspect fondamental de son droit au respect de sa vie privée*» [Corte EDU, 6 aprile 2017, ric. n. 79885/12, 52471/13, 52596/13, A.P., Garçon et Nicot c. France].